Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo

Tasse di bollo

Berna, 10 marzo 2011

Circolare n. 12

Tassa di negoziazione

In	dice	F The state of the	agina
1	INT	FRODUZIONE	5
	1.1	CAMPO D'APPLICAZIONE TEMPORALE	5
	1.2	APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO NEL PRINCIPATO D	
		LIECHTENSTEIN	
	1.3	PRECISAZIONI RISPETTO ALLE CIRCOLARI PRECEDENTI	5
2	PR	INCIPI DELL'IMPOSIZIONE	5
	2.1	NEGOZIATORI DI TITOLI ASSOGGETTATI ALLA TASSA	5
	2.2		
	2.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2.2	.2 CARATTERE ONEROSO DELL'OPERAZIONE	7
	2.2	.3 DOCUMENTI IMPONIBILI (ART. 13 CPV. 2 LTB)	7
	2.3	ALIQUOTA E CALCOLO DELLA TASSE (ART. 16 LTB)	8
	2.4	TRASLAZIONE DELLA TASSA	
	2.5	NASCITA DEL CREDITO FISCALE (ART. 15 LTB)	
	2.6	DEFINIZIONI	
	2.6	J	
	2.6		
	2.6	(a. a	
	2.6	1 / /	
	2.6		
	2.6	\	
	2.6		
	2.7	ECCEZIONI (ART. 14 LTB)	
	//	i invesinon esenian (an 17 a i 16)	1/

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Eigerstrasse 65 3003 Berna www.estv.admin.ch

3	SPIEGAZIONI DI NATURA PROCEDURALE	15
	3.1 ISCRIZIONE COME CONTRIBUENTE (ART. 34 CPV. 1 LTB)	15
	3.1.1 Registrazione dei negoziatori di titoli (art. 20 OTB)	15
	3.1.2 Inizio dell'obbligo fiscale (art. 18 OTB)	15
	3.2 PROCEDURA DI RISCOSSIONE (ART. 17 LTB)	15
	3.2.1 Conteggio tra negoziatori di titoli (art. 23 OTB)	16
	3.2.2 Delega dell'obbligo fiscale	16
	3.2.3 Organizzazioni internazionali	17
	3.3 RENDICONTO DELLA TASSA (ART. 24 OTB)	17
	3.3.1 Interessi di mora (art. 29 LTB)	
	3.4 REGISTRO DELLE NEGOZIAZIONI (ART. 21 OTB)	
	3.4.1 TENUTA DEL REGISTRO	
	3.5 FINE DELL'OBBLIGO FISCALE (ART. 25 OTB)	19
4	STOCK COMMERCIALE	19
	4.1 DELIMITAZIONE DELLO STOCK COMMERCIALE	19
	4.2 ESENZIONE DELLO STOCK COMMERCIALE	
	4.3 TRASFERIMENTI: DALLO STOCK COMMERCIALE IN ALTRI STOCK O VICEVERSA	20
5	EMISSIONI (MERCATO PRIMARIO)	20
J	·	
	5.1 LE SINGOLE OPERAZIONI D'EMISSIONE	
	5.1.1 Emissioni di documenti svizzeri	
	5.1.2 Emissioni di documenti stranieri	21
6	BORSA (MERCATO SECONDARIO)	22
	6.1 Particolarità	22
	6.1.1 Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri (art. 19 LTB)	
	6.1.2 STOCK COMMERCIALE	22
	6.1.3 COMMERCIO DI OBBLIGAZIONI STRANIERE	22
	6.1.4 Obbligazioni «EUROFIMA»	22
	6.1.5 Titoli del mercato monetario	_
	6.2 DETERMINAZIONE DELL'OBBLIGO FISCALE NEL MERCATO SECONDARIO	
	6.2.1 Operazioni per proprio conto	
	6.2.2 Mediazioni	25
7	DOCUMENTI ASSIMILABILI A OBBLIGAZIONI E A TITOLI DEL MERCATO	
	MONETARIO	27
	7.1 TITOLI DEL MERCATO MONETARIO	28
	7.2 SOTTOPARTECIPAZIONI A CREDITI	28
8	NEGOZI SPECIALI	29
	8.1 OPERAZIONI SOGGETTE A CONDIZIONE E OPERAZIONI A TERMINE	29
	8.1.1 Nozione generale	
	8.1.2 Opzioni (warrants) / futures / prodotti derivati	
	8.1.3 Operazioni a premio	
	8.1.4 Operazione a termine / riporto e deporto / operazioni di pensionamento /	
	operazioni «buy/sell back» in caso di «REPO»	30
	8.2 SECURITIES LENDING AND BORROWING	
	8.3 OPERAZIONI DI «REPO» (REPURCHASE AGREEMENT)	30
	8.4 ANNULLAMENTO DEI TITOLI DI PARTECIPAZIONE (SQUÉEZE OUT)	
	8.5 NEGOZI DI PERMUTA	31
	8.5.1 Fusioni / scissioni / trasformazioni / sostituzioni di partecipazioni	
	8.6 CONVERSIONI	32

	8.7	COLLOCAMENTO DI AZIONI (GOING PUBLIC)	32
	8.8	RISCATTO DI OBBLIGAZIONI PROPRIE, DI TITOLI DI PARTECIPAZIONE E DI QUOTE	
	8.9	DIVIDENDI IN AZIONI, AZIONI GRATUITE, DIVIDENDI IN NATURA	
	8.10	REINVESTIMENTI DI DISTRIBUZIONI DI INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE	
9	DIV	/ERSI	33
	9.1	NEGOZI FIDUCIARI	33
	9.2	CONSEGNA DIETRO PAGAMENTO	33
	9.3	STORNI	34
	9.3.	.1 Storni riconosciuti (correzioni)	34
	93	2 Storni non riconosciuti	34

Abbreviazioni

AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

art. articolo

ASB Associazione svizzera dei banchieri

CC Codice civile svizzero (RS 210)

cfr. confronta

circ. circolare

CO Codice delle obbligazioni (RS 220)

cpv. capoverso

FINMA Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)

IPO Initial Public Offering (offerta pubblica iniziale)

LBVM Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1)

lett. lettera

LICol Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)

LIFD Legge federale sull'imposta federale diretta (RS 642.11)

LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità (RS 831.40)

LTB Legge federale sulle tasse di bollo (RS 641.10)

OTB Ordinanza concernente le tasse di bollo (RS 641.101)

ONU Organizzazione delle Nazioni Unite

Sagl Società a garanzia limitata

SICAV Société d'investissement à capital variable

UE Unione europea

1 Introduzione

1.1 Campo d'applicazione temporale

La presente versione della circ. n. 12 sostituisce la versione del 20 dicembre 2005 e entra in vigore con la sua pubblicazione. Essa non ha la pretesa di essere esaustiva, ma dovrebbe comunque chiarire determinati punti che potrebbero causare delle difficoltà nella pratica.

Questa versione della circolare in materia di tassa di negoziazione include i necessari adeguamenti redazionali e materiali introdotti dall'entrata in vigore della LICol al 1° gennaio 2007, le modifiche della LTB concernenti i membri stranieri di una borsa svizzera (Remote members) al 1° luglio 2010, così come le modifiche dell'OTB in relazione ai crediti all'interno di un gruppo al 1° agosto 2010. Gli adeguamenti rispettivamente le modifiche sono contrassegnati in questo documento da una linea sul lato sinistro del testo.

1.2 Applicazione della legislazione in materia di tasse di bollo nel principato del Liechtenstein

Conformemente al trattato d'unione doganale del 29 marzo 1923, la legislazione svizzera sulle tasse di bollo è applicabile anche nel Principato del Liechtenstein. I commercianti di titoli domiciliati nel Principato del Liechtenstein sono assimilati ai negoziatori svizzeri di titoli. Pertanto, per esempio, gli investimenti collettivi di capitale del Liechtenstein sono assimilati a quelli svizzeri per quanto riguarda la tassa di bollo.

1.3 Precisazioni rispetto alle circolari precedenti

Oltre alle modifiche redazionali sopraccitate sono stati effettuati gli ulteriori adeguamenti seguenti:

- classificazione dei documenti imponibili (nota marginale 10)
- transazioni indirette (nota marginale 42)
- descrizione delle sostituzioni di partecipazioni (nota marginale 103)

2 Principi dell'imposizione

2.1 Negoziatori di titoli assoggettati alla tassa

La LBVM conosce - come la LTB - la nozione di «commerciante di valori mobiliari». Questa nozione utilizzata dal diritto di sorveglianza non coincide automaticamente con quella di «negoziatore di titoli» nota in diritto fiscale. Infatti, i negoziatori di titoli assoggettati dall'AFC alla tassa di bollo di negoziazione non sono necessariamente commercianti ai sensi della LBVM.

1

2

3

Sono negoziatori di titoli ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 LTB:

- a) le banche ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio e la Banca nazionale svizzera;
- b) le persone fisiche e giuridiche e le società di persone svizzere, gli stabilimenti e le succursali svizzeri di imprese straniere che non rientrano nella definizione della lettera a e la cui attività consiste esclusivamente o essenzialmente:
 - 1) nell'esercizio del commercio di documenti imponibili per il conto di terzi *(negoziatori)*, oppure
 - nella mediazione della compravendita di documenti imponibili come consulenti agli investimenti o amministratori di patrimoni (mediatori).

Sono assimilati ai negoziatori di titoli:

- d) le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata e le società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, conformemente all'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi (valore contabile) da documenti imponibili. Solo gli attivi a bilancio sono determinanti. I passivi (accantonamenti, ecc.) non sono considerati.
- f) la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici con i loro enti, qualora nei loro rendiconti siano iscritti documenti imponibili per più di 10 milioni di franchi secondo l'articolo 13 capoverso 2 LTB, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata (art. 13 cpv. 4 LTB):

- a) gli istituti di previdenza (fondazioni, società cooperative o istituzioni di diritto pubblico) che assicurano la parte obbligatoria della previdenza professionale per la vecchiaia ai sensi della LPP. Rientrano in questa categoria anche gli istituti che coprono il settore della previdenza sovraobbligatoria;
- b) le fondazioni di libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- c) le fondazioni bancarie che accettano fondi nel quadro del pilastro 3a per la previdenza per la vecchiaia;
- d) le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento dei fondi dei summenzionati istituti di previdenza.

Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali:

i fondi di compensazione dell'AVS e dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 13 cpv. 5 LTB).

2.2 Oggetto della tassa (art. 13 cpv. 1 LTB)

6

La tassa di negoziazione ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di

documenti imponibili, se uno dei contraenti o uno dei mediatori è un negoziatore di titoli.

2.2.1 Trasferimento della proprietà di documenti

7

Sono imponibili i negozi che implicano un trasferimento della proprietà di documenti.

Non sono quindi imponibili, poiché non implicano un trasferimento di proprietà, ad esempio, le operazioni seguenti:

- costituzione in pegno o deposito di titoli imponibili (credito lombard);
- prestito di titoli (securities lending and borrowing);
- consegna di beni fiduciari dal fiduciante al fiduciario o dal fiduciario al fiduciante nell'ambito di un mandato di amministrazione;
- operazioni standardizzate di «REPO» (cfr. nota marginale 97).

2.2.2 Carattere oneroso dell'operazione

8

La tassa è dovuta solamente se il trasferimento della proprietà di documenti imponibili è effettuato a titolo oneroso, sotto qualsiasi forma.

Il controvalore può essere costituito da denaro, crediti, titoli, metalli preziosi, beni reali o altre controprestazioni. Se il controvalore non consiste in una somma di denaro, è determinante il valore venale della controprestazione convenuta (per ciò che attiene alle operazioni a titolo gratuito, cfr. nota marginale 111).

2.2.3 Documenti imponibili (art. 13 cpv. 2 LTB)

0

Sono documenti imponibili:

- a) i seguenti titoli emessi da una persona domiciliata in Svizzera
 - diritti di partecipazione, buoni di partecipazione, buoni di godimento;
 - obbligazioni;
 - quote di investimenti collettivi di capitale.
- b) i titoli emessi da una persona domiciliata all'estero equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera a).
- c) i certificati concernenti sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle lettere a) e b).

Se non vengono emessi o consegnati documenti imponibili, i libri di commercio o gli altri documenti che servono ad accertare gli atti giuridici tengono luogo dei titoli (art. 1 cpv. 2 LTB), come ad esempio:

- le obbligazioni di cassa non emesse ma unicamente contabilizzate;
- il registro delle azioni di società di famiglia;
- i crediti iscritti nel libro del debito;
- solo le quote contabilizzate di investimenti collettivi di capitale.

Un negoziatore di titoli che decide di basarsi sulle informazioni di un fornitore di dati riconosciuto dall'AFC deve tener conto di quanto segue ai sensi della LTB:

- 10
- Il negoziatore svizzero di titoli può decidere se vuole o meno, una volta all'anno, fare riferimento ai dati di un fornitore riconosciuto.
- L'opzione scelta deve essere mantenuta almeno per un anno.
- Se il negoziatore svizzero di titoli si procura i dati presso un fornitore riconosciuto, esso è tenuto ad attenersi di conseguenza alle classificazioni di quest'ultimo.

Qualora avvenga un errore di classificazione dovuto ad un fornitore di dati riconosciuto, il negoziatore svizzero di titoli che si è basato su tali dati ai fini della tassa di bollo, non si vedrà riconoscere dall'AFC alcuna successiva correzione. Di principio l'AFC non esigerà il pagamento retroattivo della tassa di bollo di negoziazione, né di conseguenza rimborserà una eventuale tassa di bollo versata in più.

I negoziatori di titoli svizzeri che non optano per una classificazione emessa da un fornitore di dati riconosciuto, restano, come prima, interamente responsabili della corretta classificazione (cfr. la comunicazione dell'AFC del 10 ottobre 2007).

2.3 Aliquota e calcolo della tassa (art. 16 LTB)

11

La tassa è calcolata sul controvalore ed ammonta:

all'1,5 ‰ per i documenti emessi da persone domiciliate in Svizzera (0,75 ‰ per ciascun contraente):

al 3,0 ‰ per i documenti emessi da persone domiciliate all'estero (1,5 ‰ per ciascun contraente).

2.4 Traslazione della tassa

12

La LTB non contiene nessuna norma riguardo alla traslazione della tassa. Comunque, l'ammontare addebitato ad un contraente alla voce «tassa di negoziazione» non deve essere superiore alla tassa dovuta.

2.5 Nascita del credito fiscale (art. 15 LTB)

13

Il credito fiscale sorge, di regola, al momento della stipulazione del negozio giuridico. Per negozi soggetti a condizione o concedenti un diritto d'opzione o per negozi a premi, il credito fiscale sorge al momento dell'adempimento del negozio.

2.6 Definizioni

2.6.1 Obbligazioni (art. 4 cpv. 3 e 4 LTB)

14

Sono obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti, concernenti importi fissi ed emessi in più

esemplari, per raccogliere collettivamente capitale straniero, offrire possibilità collettive d'investimento oppure consolidare impegni. Sono considerate obbligazioni in questo senso segnatamente:

- le obbligazioni di prestiti (compresi i titoli di prestito garantiti da un pegno immobiliare giusta l'articolo 875 CC);
- i titoli di rendita;
- le obbligazioni fondiarie;
- le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito e
- i crediti iscritti nel libro del debito.

Sono parimenti considerati obbligazioni i seguenti titoli emessi in più esemplari allo scopo di raccogliere collettivamente capitale:

- gli effetti cambiari, i riconoscimenti di debito analoghi agli effetti cambiari e gli altri effetti scontabili, così come i documenti concernenti sottopartecipazioni a tali titoli, quando sono destinati ad essere offerti al pubblico;
- i certificati concernenti sottopartecipazioni a crediti da mutui, compresi i prestiti nella forma di riconoscimento di debito e i crediti contabili (cfr. note marginali 84-86).

Gli averi tra le società di un gruppo non sono considerati obbligazioni né titoli del mercato monetario, salvo che una società svizzera del gruppo garantisca un'obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo (art. 16 a OTB).

2.6.2 Raccolta collettiva di capitale

È data raccolta collettiva di capitale,

(= obbligazioni di prestito)

 quando un debitore accetta fondi da più di 10 creditori contro l'emissione di riconoscimenti di debito a condizioni simili. L'importo complessivo del credito deve essere di almeno 500'000 franchi;

(= obbligazioni di cassa)

- quando una banca ai sensi della legge sulle banche emette costantemente riconoscimenti di debito a condizioni variabili senza che si tenga conto del numero di creditori;
- quando un debitore domiciliato in Svizzera, che non sia una banca ai sensi della legge sulle banche, accetta costantemente fondi da più di 20 creditori, contro l'emissione di riconoscimenti di debito a condizioni simili. L'importo complessivo del credito deve essere di almeno 500'000 franchi.

Ai fini della determinazione del numero dei creditori per obbligazioni di cassa e di prestito, le banche svizzere ed estere, riconosciute come tali dalla legislazione in materia bancaria, in vigore nel paese in cui hanno la sede, non sono prese in considerazione.

I criteri validi per le obbligazioni sono pure applicabili ai mutui consorziali, alle sottopartecipazioni a mutui, ai crediti contabili ed inoltre agli effetti cambiari, ai riconoscimenti di debito analoghi ai titoli cambiari ed agli altri effetti scontabili. Tutti questi titoli sono imponibili sempre che soddisfino le condizioni poste per l'imposizione delle obbligazioni. La presentazione esterna, la designazione, il manto e i fogli di cedole, il periodo di validità, dei

differenti valori nominali sono irrilevanti.

2.6.3 Titoli del mercato monetario (art. 4 cpv. 5 LTB)

16

Le obbligazioni ed i rapporti di debito ad esse assimilabili, con una durata contrattuale fissa non superiore a 12 mesi (360/365 giorni risp. il giorno feriale seguente), devono essere considerati nell'ottica delle tasse di bollo come titoli del mercato monetario (cfr. nota marginale 76).

2.6.4 Svizzero risp. straniero (art. 4 cpv. 1 LTB)

17

Si considera svizzero chiunque ha il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa nel registro svizzero di commercio.

Si considera quindi straniero colui che non soddisfa le condizioni poste per uno svizzero.

2.6.5 Documenti svizzeri ed esteri

18

Sono considerati documenti svizzeri i titoli i cui debitori (o gli emittenti, quando si tratta di certificati relativi a sottopartecipazioni a crediti da mutui o a effetti cambiari) sono domiciliati in Svizzera.

I titoli svizzeri ed esteri legati tra di loro in modo tale da non poter essere negoziati separatamente, sono pure considerati titoli svizzeri (art. 22 cpv. 4 OTB).

I titoli di società svizzere quotati all'estero sono parimenti considerati documenti svizzeri.

Per quel che concerne le obbligazioni EUROFIRMA cfr. nota marginale 75.

Di conseguenza, sono qualificati come documenti stranieri i titoli che non soddisfano le condizioni applicabili ai titoli svizzeri.

2.6.6 Banca straniera (art. 19 LTB)

Sono riconosciute quali banche straniere:

- le banche centrali e d'emissione come pure gli istituti con funzioni analoghe;
- la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI);
- i fondi monetari statali ed interstatali;
- le banche di sviluppo;
- gli istituti soggetti interamente alla legislazione bancaria del paese di domicilio, nella misura in cui essi esercitano in questo paese una reale attività bancaria a titolo principale; ciò

- implica, in particolare, che essi dispongano di personale e di locali propri, di mezzi di comunicazione e di poteri decisionali;
- gli istituti domiciliati in paesi che non dispongono di legislazione bancaria, nella misura in cui è provato che essi esercitano nel paese di domicilio un'attività bancaria reale e che soddisfano le condizioni di cui al precedente paragrafo.

Non sono riconosciute come banche straniere:

20

- le società di domicilio (le società «cassette postali») che non dispongono di un'infrastruttura propria, anche se sono in possesso di una licenza bancaria;
- le società finanziarie, le holding e le società di amministrazione di patrimoni;
- i privati (eccettuati i banchieri privati riconosciuti);
- le società holding a carattere bancario senza attività bancaria effettiva.

2.6.7 Agente di borsa straniero (art. 19 LTB)

Sono riconosciuti come agenti di borsa (broker) stranieri:

21

- i negoziatori di titoli ammessi ad una borsa straniera e che esercitano la loro attività presso quest'ultima;
- le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che (senza avere una sede presso una borsa) esercitano la stessa attività di un agente di borsa (p. es. Market Maker), sempre che esse si occupino di negoziazione di titoli in modo indipendente e nell'ambito della loro sfera di competenze, con personale proprio, mezzi di comunicazione propri ed altre installazioni adeguate.
- le controparti straniere che presentano un rendiconto delle emissioni di quote/azioni, ecc. di fondi d'investimento, la cui attività economica è assimilabile a quella di una direzione di un fondo di investimento svizzero.

Non sono riconosciuti come agenti di borsa (broker) stranieri:

22

- le società finanziarie e di partecipazione; le holding e le società amministratrici di patrimoni;
- le società di domicilio (società «cassette postali») che non dispongono in proprio di personale, né di locali commerciali e che non sono dunque in grado di esercitare da sé una qualunque attività commerciale. Tali società non possono far valere lo statuto di broker straniero attribuito alla loro società madre.

2.7 Eccezioni (art. 14 LTB)

Non soggiacciono alla tassa di negoziazione:

- l'emissione di azioni, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative,
 buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale,
 obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione a fermo di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;
- il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi

	di capitale (i conferimenti in natura in una fondazione d'investimento sono assoggettati); il commercio di diritti d'opzione, di diritti e di opzioni;	25
-	la restituzione di documenti per la loro estinzione;	26
-	l'emissione di obbligazioni di debitori stranieri nonché di diritti di partecipazione a società straniere;	27
-	l'emissione e il commercio di titoli del mercato monetario svizzeri ed esteri;	28
-	la compera e la vendita di obbligazioni straniere e la mediazione nella compera e nella vendita per l'acquirente o il venditore se è un contraente straniero (cioè la tassa non è dovuta per ogni controparte straniera);	29
-	il trasferimento di documenti imponibili in relazione a una ristrutturazione, in particolare una fusione, una scissione o una trasformazione dalla società ripresa, che è stata scissa o trasformata alla società assuntrice o nata dopo la trasformazione;	30
	l'acquisto o l'alienazione di documenti imponibili nell'ambito di ristrutturazioni ai sensi degli articoli 61 cpv. 3 e 64 cpv. 1 ^{bis} LIFD. Una violazione del termine di sospensione secondo la LIFD non causa alcun assoggettamento.	31
-	il trasferimento di partecipazioni di almeno il 20 % del capitale azionario o sociale di altre società ad una società del gruppo svizzera o estera. Ogni singola transazione deve raggiungere il 20 % o più del capitale azionario nominale.	32
-	le operazioni sullo stock commerciale di un negoziatore professionale di titoli giusta l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b cifra 1 LTB. In questo caso detto negoziatore è esentato dalla quota di tassa che lo concerne, qualora venda titoli che fanno parte del suo stock commerciale (cfr. nota marginale 60) o ne acquisti per aumentarlo.	33

2.7.1 Investitori esentati (art. 17 a LTB)

Sono considerati investitori esentati (art. 17a cpv. 1 LTB)

Investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi dell'articolo 7 della LICol
 Essi hanno l'autorizzazione della FINMA. Un elenco può essere consultato sul sito www.finma.ch.

Le quote di portafogli collettivi interni non rappresentano documenti imponibili e, pertanto, non sono assoggettati alla tassa di negoziazione. I portafogli collettivi interni, non essendo commercianti di valori mobiliari, non sono neppure qualificabili come investitori esenti. Per la riscossione della tassa di negoziazione, è determinante la qualifica dell'investitore ai fini della legge sulla tassa di negoziazione.

- 2. Investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 119 della LICol Valgono quali investimenti collettivi di capitale esteri:
 - a) le forme d'investimento la cui vendita è autorizzata in Svizzera; oppure
 - b) le forme d'investimento che all'estero sono sottoposte alla vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale; *oppure*

- c) le forme d'investimento aperte organizzate contrattualmente o ai sensi del diritto societario,
 - il cui obiettivo è l'investimento collettivo di capitale; e

- che hanno sede all'estero; e
- i cui investitori godono del diritto di rimborso delle proprie quote nei confronti della forma d'investimento o di una società vicina sulla base del net asset value (NAV); oppure
- d) le forme d'investimento chiuse organizzate contrattualmente o ai sensi del diritto societario.
 - il cui obiettivo è l'investimento collettivo di capitale; e
 - che hanno sede all'estero.

Per ulteriori spiegazioni dettagliate, si veda la circolare n. 24 dell'AFC del 1° gennaio 2009 sugli investimenti collettivi di capitale ai fini dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo, così come l'albero decisionale nell'Allegato VI di detta circ..

3. Stati esteri

Sono investitori esentati gli Stati membri dell'ONU nonché gli Stati autonomi riconosciuti senza essere membri dell'ONU come il Vaticano e Taiwan. Rientrano in questa categoria anche le istituzioni statali che gestiscono esclusivamente il patrimonio di uno Stato. Continuano ad essere imponibili i negozi per gli istituti, le organizzazioni e le regie giuridicamente indipendenti di questi paesi.

Non sono esentati: i territori dipendenti con grande autonomia come Jersey, le Isole Cayman, Labuan o Hong Kong; lo stesso vale per gli Stati parziali e le province come i «Laender» tedeschi, le Province canadesi o gli Stati federati degli Stati Uniti.

4. Banche centrali estere

37

Sono considerate tali ed esentate, se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) lo scopo statutario deve essere la salvaguardia dei compiti in materia di politica monetaria ed economica del rispettivo Stato:
- b) oltre alla Banca centrale europea, sono esentate le banche centrali di ogni Stato membro dell'UE, se la lettera a è adempita. Ciò non è applicabile unicamente all'UE.

5. Istituti esteri delle assicurazioni sociali

38

Ne fanno parte gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali. Essi devono sottostare a una sorveglianza equivalente a quella applicata in Svizzera. Il solo scopo di pubblica utilità e di beneficenza non è sufficiente.

6. Istituti esteri di previdenza professionale

39

Rientrano in questa categoria gli istituti che si occupano della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale. Inoltre esse devono sottostare a una sorveglianza equivalente a quella applicata in Svizzera.

7. Società d'assicurazione sulla vita estere

40

Deve essere comprovato che il negozio concluso riguarda il settore dell'assicurazione sulla vita.

8. Società estere 41

Affinché la società che si presenta quale controparte possa essere considerata esentata dalla tassa devono essere adempiute le seguenti condizioni:

- Il domicilio della società deve trovarsi all'estero.
- Le azioni di questa società devono essere quotate in una borsa riconosciuta (non è sufficiente che siano solo negoziate).
- Quando le azioni della controparte stessa non sono quotate in una borsa riconosciuta, ma essa fa tuttavia parte di un gruppo estero le cui azioni sono quotate in una borsa riconosciuta.

I negozi con una società estera consolidata all'interno di un gruppo sono dunque considerati esentati quando dal rendiconto d'esercizio del gruppo, le cui le azioni sono quotate, risulta che detta società è stata consolidata.

ATTENZIONE: Viene a cadere solo la mezza tassa per la società estera. Pertanto, non tutta la transazione è esentata dalla tassa.

9. Transazioni indirette ("negozi triangolari") Quali transazioni indirette sono intesi i negozi di un precitato investitore esentato che vengono effettuati non direttamente ma per il tramite di un ulteriore intermediario all'estero (ad esempio un gestore patrimoniale estero).

Se la parte contraente straniera (ad esempio un gestore patrimoniale estero) del negoziatore di titoli fa valere che opera per conto di un investitore esentato, essa deve rivelare le informazioni necessarie su quest'ultimo (nome/ragione sociale/settore/domicilio). Possono essere esentate solo quelle transazioni

- che, in conformità con il conteggio della controparte straniera, menzionano sufficienti informazioni in relazione all'investitore o
- che, in conformità con il conteggio della controparte straniera, sono provviste di una referenza (n. di conto o n. dell'investitore). In questi casi, la parte contraente straniera mette a disposizione del negoziatore di titoli un elenco, destinato agli organi di controllo dell'AFC, il quale deve fornire informazioni sufficienti sull'investitore. Questo elenco deve essere controfirmato dall'organo di revisione della controparte straniera.

Attestazioni generali, secondo cui la controparte straniera opererebbe esclusivamente per investitori esentati, non possono essere accettate.

Borse riconosciute

La lista delle borse riconosciute è costantemente aggiornata dalla FINMA ed è disponibile sul suo sito internet (www.finma.ch).

Obbligo di fornire prove da parte del negoziatore di titoli

Il negoziatore di titoli ha sempre l'obbligo di provare per mezzo di documentazione ineccepibile che i rendiconti allestiti senza dedurre la tassa per i clienti delle categorie indicate alle note marginali 34 - 42 sono giustificati.

42

3 Spiegazioni di natura procedurale

3.1 Iscrizione come contribuente (art. 34 cpv. 1 LTB)

45

Chiunque diviene soggetto alla tassa di bollo in virtù della LTB ha l'obbligo di annunciarsi presso l'AFC, prima dell'inizio dell'assoggettamento e senza esservi sollecitato. I cambiamenti che subentrano dopo l'inizio dell'assoggettamento alla tassa per quanto attiene ai fatti da dichiarare, in particolare all'apertura di succursali, devono essere dichiarati spontaneamente all'AFC.

3.1.1 Registrazione dei negoziatori di titoli (art. 20 OTB)

46

L'AFC registra i negoziatori di titoli e comunica a ciascuno di loro il numero di negoziatore attribuitogli. Questo numero corrisponde al numero d'incarto. Il contribuente deve indicarlo in tutti i rendiconti e in tutta la corrispondenza indirizzati all'AFC.

3.1.2 Inizio dell'obbligo fiscale (art. 18 OTB)

47

L'obbligo fiscale del negoziatore di titoli comincia:

- a) in generale: con l'inizio dell'attività commerciale;
- b) nel caso di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata e società cooperative, i poteri pubblici nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata i cui attivi a bilancio sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili: sei mesi dopo la fine dell'esercizio contabile durante il quale si è verificata la condizione menzionata. I titoli, la cui amministrazione fiduciaria è dimostrata, non sono attivi nel senso di tale disposizione purché siano esposti separatamente nel bilancio.

3.2 Procedura di riscossione (art. 17 LTB)

L'obbligo fiscale incombe al negoziatore di titoli (per le operazioni esonerate cfr. note marginali 23-42).

48

Egli deve la metà della tassa:

- se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;
- se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

La forma del certificato attestante la qualità d'investitore esentato non è prescritta. L'incarto del cliente presso il negoziatore di titoli deve contenere le indicazioni necessarie. In assenza

di indicazioni sufficienti o in caso di dubbio si raccomanda al negoziatore di titoli di farsi attestare un questionario da un'autorità di vigilanza o da un organo ufficiale.

Il negoziatore di titoli è considerato quale mediatore:

50

- se acquista o vende documenti imponibili per conto di un cliente e regola i suoi conti con questo contribuente alle condizioni originali del negozio concluso con la controparte;
- se aliena titoli che ha acquistato per proprio conto lo stesso giorno dell'acquisto (a condizioni identiche o modificate);
- se si limita a segnalare alle parti la possibilità di concludere un negozio, senza intervenire personalmente come acquirente o venditore dei titoli.

3.2.1 Conteggio tra negoziatori di titoli (art. 23 OTB)

51

Le banche svizzere, la Banca nazionale svizzera e le centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie sono considerate, senza speciale prova, come negoziatori di titoli.

I negoziatori professionali di titoli (art. 13 cpv. 3 lett. b cifra 1 LTB) devono provare, per mezzo della dichiarazione quale negoziatore di titoli (da ritirare presso l'AFC), di essere negoziatori di titoli registrati sia nei confronti delle banche svizzere che tra di loro.

Le dichiarazioni rilasciate vanno iscritte su una speciale distinta (con i nomi e gli indirizzi dei destinatari e la data del rilascio), che dev'essere tenuta a disposizione dell'AFC.

Il contribuente deve conservare le dichiarazioni rilasciategli, ordinate in base al numero di negoziatore di titoli.

3.2.2 Delega dell'obbligo fiscale

52

I seguenti negoziatori di titoli possono delegare l'adempimento del loro obbligo fiscale a banche svizzere o a negoziatori professionali:

- consulenti agli investimenti o amministratori di patrimoni;
- persone giuridiche nonché istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata i cui attivi sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili;
- la Confederazione, i Cantoni e i Comuni politici;
- gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

Un simile negoziatore di titoli, se si legittima come tale presso un negoziatore professionale, deve adempiere come in precedenza il suo obbligo fiscale e tenere un proprio registro delle negoziazioni nel quale devono essere iscritte tutte le operazioni imponibili.

Se egli non si legittima come negoziatore di titoli, la banca svizzera o il negoziatore professionale lo tratterà come un normale cliente, per cui dovrà prelevare per l'AFC la tassa dovuta sulle operazioni con lui concluse. In questo caso devono essere iscritte nel registro delle negoziazioni, ed assoggettate alla tassa, solo le transazioni che sono effettuate con altre controparti (p. es. le banche domiciliate all'estero, ecc.).

3.2.3 Organizzazioni internazionali

Le organizzazioni internazionali che beneficiano dell'esonero dalla tassa di negoziazione possono essere trattate come negoziatori di titoli, sempre che esse forniscano la prova dell'autorizzazione accordata dall'AFC.

L'esenzione fiscale è fondata su accordi firmati tra il Consiglio federale e le organizzazioni internazionali. Queste ultime devono richiedere l'esonero della tassa presso l'AFC.

3.3 Rendiconto della tassa (art. 24 OTB)

54

53

Il contribuente è tenuto a pagare spontaneamente la tassa all'AFC, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale (mod. 9), nel termine di 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre dell'esercizio contabile, per i negozi la cui stipulazione o il cui adempimento ha avuto luogo nel corso di detto periodo.

Onde evitare complicazioni sproporzionate, l'AFC autorizza, su domanda, la presentazione di un rendiconto annuale (attualmente il limite si situa a 5'000 franchi di tassa di negoziazione all'anno).

Il modulo deve essere inoltrato all'AFC anche se non è dovuta alcuna tassa.

3.3.1 Interessi di mora (art. 29 LTB)

55

L'interesse di mora è dovuto, senza diffida, sull'importo della tassa dal momento della scadenza dei termini legali.

3.4 Registro delle negoziazioni (art. 21 OTB)

56

Il negoziatore di titoli deve tenere un registro delle negoziazioni.

Il registro deve contenere, nell'ordine, le seguenti rubriche:

- 1) Data della conclusione del negozio
- 2) Natura del negozio

Se non si tratta di una semplice operazione di compera o di vendita, in questa rubrica va precisato il genere del negozio.

- 3) Numero o valore nominale dei titoli
- 4) Designazione dei titoli (incluso il numero ISIN o il numero del valore)
- 5) Corso dei titoli, valuta e (per valute estere) cambio
- 6) Nome, domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore. Il domicilio deve essere indicato soltanto se non è dovuta alcuna tassa.

Per gli investitori esentati ai sensi dell'articolo 17a LTB (cfr. note marginali 34-41), occorre indicarne anche il nome. Se un contraente è una banca o un agente di borsa, non è necessario menzionare il numero di negoziatore di titoli.

- 7) Controvalore in valuta svizzera, suddiviso in
 - a) negoziazioni soggette alla tassa

- titoli svizzeri
- titoli esteri
- b) negoziazioni non soggette alla tassa.

L'approvazione scritta da parte dell'AFC è necessaria per ogni deroga nella forma o nel contenuto del registro.

3.4.1 Tenuta del registro

57

Tutti i negozi assoggettati alla tassa di negoziazione devono essere iscritti nel registro entro tre giorni dalla loro conclusione o dalla ricezione del rendiconto. Va sottolineato tuttavia che le operazioni del mercato secondario esentate con obbligazioni straniere, le transazioni con investitori esentati così come le transazioni nell'ambito di ristrutturazioni devono essere pure iscritte nel registro (art. 21 cpv. 3 OTB).

L'AFC accetta comunque anche la tenuta di un registro che riporti esclusivamente i negozi assoggettati alla tassa di negoziazione e di un secondo registro, nel quale sono indicate tutte le transazioni con documenti imponibili che non soggiacciono alla tassa di negoziazione.

Come controvalore si può iscrivere nel registro:

- a) il corso dei titoli negoziati, indicato nel rendiconto, compreso il bonifico per interessi correnti o per cedole non ancora staccate, oppure,
- b) l'ammontare finale del rendiconto.

Il modo di iscrizione può essere modificato soltanto all'inizio di un esercizio contabile.

Un controvalore espresso in valuta estera deve essere iscritto in franchi svizzeri. Se le parti non hanno convenuto un determinato **corso per la conversione** (cioè conteggio in valuta estera), la conversione deve essere effettuata sulla base del corso medio delle divise dell'ultimo giorno feriale precedente la nascita del credito fiscale. Sono pure autorizzati il corso medio risp. i corsi della domanda e dell'offerta del giorno di stipulazione.

Il controvalore delle negoziazioni soggette alla tassa dev'essere addizionato pagina per pagina e per trimestre. È permesso tenere un registro separato («borsa svizzera», «borsa estera», ecc.) senza particolare autorizzazione. Ogni trimestre dev'essere allestito un riepilogo. Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente, cucite o rilegate, e conservate per cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile durante il quale è stata fatta l'ultima iscrizione. I dati conservati su supporto informatico devono poter essere messi a disposizione su carta in qualsiasi momento.

I negoziatori di titoli che delegano l'esecuzione del loro obbligo fiscale a banche svizzere possono astenersi dall'iscrivere queste transazioni (cfr. nota marginale 52).

Chi vuole abbandonare l'attività commerciale o ritiene di non più essere negoziatore di titoli nel senso della legge deve darne immediata comunicazione all'AFC. L'AFC decide, d'ufficio o sulla base della comunicazione, se e in quale momento cessa l'obbligo fiscale, e fissa la data a partire dalla quale la radiazione dal registro del negoziatore di titoli prende effetto.

L'interessato deve, per la data della radiazione della sua registrazione quale negoziatore di titoli, revocare tutte le dichiarazioni quale negoziatore di titoli da lui rilasciate, comunicare la revoca all'AFC e spedire a quest'ultima la distinta dei negoziatori di titoli.

Il rendiconto definitivo è da inoltrare e le tasse sono da pagare all'AFC entro 30 giorni dalla radiazione della registrazione quale negoziatore di titoli.

Se vi sono ragioni plausibili per ritenere che una società o una cooperativa soddisferà nuovamente, a breve scadenza, i criteri d'assoggettamento, questa può, su propria richiesta, restare volontariamente iscritta nel registro come negoziatore di titoli.

4 Stock commerciale

I *negoziatori di titoli professionali* possono detenere uno stock commerciale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LTB:

59

- a) senza obbligo di fornire prove:
 - le banche ai sensi della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio così come la Banca nazionale svizzera;
- b) con l'obbligo di fornire prove:
 - i negoziatori di titoli che esercitano il commercio di documenti imponibili per conto di terzi (*negoziatori* ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 lettera b cifra 1 LTB).

I negoziatori di titoli che desiderano l'esenzione del loro stock commerciale devono farne richiesta all'AFC, fornendo la prova che essi esercitano a titolo professionale il commercio di documenti imponibili con una cerchia di persone relativamente estesa, stabilendo regolarmente i corsi della domanda e dell'offerta.

I negoziatori di titoli che si limitano a trasmettere, per conto dei loro clienti, ordini di compera e di vendita a negoziatori (ad esempio amministratori di patrimoni), nonché coloro che agiscono principalmente per proprio conto, non possono esigere l'esenzione dello stock commerciale.

4.1 Delimitazione dello stock commerciale

60

Lo stock commerciale, ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 LTB, consiste nella totalità dei documenti liberati che il negoziatore professionale di titoli ha acquistato per proprio conto allo scopo di alienazione. Detti documenti possono essere utilizzati per le «Securities lending» e le operazioni di «REPO».

Non appartengono allo stock commerciale i documenti imponibili che

a) il negoziatore di titoli ha fatto iscrivere a bilancio al loro prezzo d'acquisto, in conformità

dell'articolo 665 CO:

- b) costituiscono partecipazioni permanenti ai sensi dell'articolo 25 punto 1.8 dell'ordinanza del 17 maggio 1972 su le banche e le casse di risparmio;
- c) non sono disponibili liberamente ed in ogni momento poiché, ad esempio
 - servono di garanzia o di pegno (crediti lombard, strumenti sottostanti, contratti a premio coperto);
 - sono detenuti dal negoziatore di titoli per conto di terzi;
 - incorporano un credito commerciale.

4.2 Esenzione dello stock commerciale

61

Il negoziatore professionale di titoli è esentato dalla quota di tassa che lo concerne quando vende titoli facenti parte del suo stock commerciale o ne acquista per aumentarlo.

4.3 Trasferimenti: dallo stock commerciale in altri stock o viceversa

62

Il negoziatore professionale di titoli deve versare una mezza tassa di negoziazione per se stesso se trasferisce titoli dallo stock commerciale in un altro stock. Detta tassa è dovuta tuttavia unicamente per titoli che sarebbero stati assoggettati qualora fossero stati assegnati direttamente ad un altro stock. Egli deve pure versare una mezza tassa di negoziazione se trasferisce titoli da un altro stock nello stock commerciale. Il controvalore determinante dev'essere in ogni caso quello del giorno del trasferimento.

5 Emissioni (mercato primario)

LA FASE D'EMISSIONE TERMINA

63

- a) per i diritti di partecipazione svizzeri:
 il giorno in cui scade il termine di pagamento per il primo acquirente;
- b) per le obbligazioni svizzere ed estere, le quote di fondi d'investimento come pure per i diritti di partecipazione stranieri:

il giorno della liberazione del titolo.

Se la conclusione della transazione o il pagamento (valuta) dei titoli interviene dopo la fase d'emissione, si è in presenza di una transazione del mercato secondario soggetta alla tassa di negoziazione.

OFFERTA PUBBLICA INIZIALE (IPO)

64

Se in occasione di un'offerta pubblica iniziale, i diritti di partecipazione offerti provengono non soltanto dall'aumento di capitale, bensì anche da stock esistenti, il commercio effettuato prima e dopo la data di valuta soggiace alla tassa di negoziazione, titoli emessi inclusi (cfr. nota marginale 109).

Sono fatti salvi i casi in cui è possibile fare una distinzione senza equivoci tra i titoli già esistenti e quelli emessi.

5.1 Le singole operazioni d'emissione

5.1.1 Emissioni di documenti svizzeri

65

L'emissione di documenti di debitori svizzeri soggiace alla tassa d'emissione (cfr. Circolare separata «La tassa d'emissione»); essa è quindi in ogni caso esentata dalla tassa di negoziazione. L'emissione di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri è esentata da tasse.

5.1.2 Emissioni di documenti stranieri

66

a) Obbligazioni in franchi svizzeri e in valuta straniera, diritti di partecipazione e titoli del mercato monetario

L'emissione di tali documenti da debitori stranieri non soggiace alla tassa di negoziazione (cfr. però nota marginale 67).

b) Investimenti collettivi di capitale

67

L'emissione di quote di investimenti collettivi di capitale esteri (in qualunque valuta) e di **azioni, certificati, attestazioni, ecc.** la cui funzione economica è assimilabile a quella delle quote di investimenti collettivi di capitale è assoggettata alla tassa di negoziazione (art. 13 cpv. 2 lett. b LTB).

c) Umbrella Funds

68

69

Il termine Umbrella Fund indica un fondo di investimento collettivo suddiviso in uno o anche più segmenti (Subfonds).

Nell'ambito delle SICAV e di società analoghe con più comparti, il passaggio da un comparto ad un altro (ad esempio scambio di una serie di azioni in dollari in una serie di azioni in Euro) è soggetto alla tassa di negoziazione.

La restituzione di una quota di uno di questi comparti rappresenta un'operazione di estinzione esente da tasse. Per contro, l'acquisto di una nuova quota in un altro comparto soggiace alla tassa.

Nel caso di scambi all'interno dello stesso comparto (ad esempio passaggio dalla serie «distribuzione» alla serie «capitalizzazione»), è imponibile unicamente il sovrapprezzo versato. Per sovrapprezzo si intende un investimento supplementare dell'investitore nell'ambito dello scambio nella nuova classe di quote.

d) Determinazione dell'obbligo fiscale in caso di emissione di quote di investimenti collettivi di capitale esteri

Per i clienti, la tassa di negoziazione deve essere dichiarata secondo i principi delle operazioni di borsa (cfr. note marginali 77-81).

L'investimento collettivo di capitale stesso (ai sensi dell'articolo 17a LTB) o una controparte straniera (ad es. Fund Management Company) che presenta il rendiconto delle emissioni di quote è esentato dalla tassa al pari delle banche e degli agenti di borsa

6 Borsa (mercato secondario)

Le transazioni su documenti imponibili (cfr. nota marginale 9) effettuate dopo la fase 70 d'emissione (cfr. nota marginale 63) sono assoggettate esclusivamente alla tassa di negoziazione.

6.1 Particolarità

6.1.1 Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri (art. 19 LTB)

Articolo 19 capoverso 1 LTB

71
ite

Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli svizzeri ed esteri ripresi o forniti nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che agisce in qualità di controparte.

La controparte centrale (Central Counter Party CCP) presso borse estere è equiparata ad un 72 broker estero. È dunque indispensabile che i partecipanti alla borsa estera siano composti esclusivamente da banche e agenti di borsa.

6.1.2 Stock commerciale

73

Il negoziatore professionale di titoli è esentato dalla parte di tassa che lo concerne quando compera e vende per il suo stock commerciale. Va rilevato che i negoziatori di titoli che non sono banche devono richiedere una particolare autorizzazione per detenere uno stock commerciale, la quale non è concessa retroattivamente (cfr. nota marginale 59).

6.1.3 Commercio di obbligazioni straniere

74

La controparte straniera è esentata dalla tassa di negoziazione per le operazioni in obbligazioni straniere in qualsiasi valuta (art. 14 cpv. 1 lett. h LTB). Non è rilevante che la controparte sia una banca, un agente di borsa o un'altra persona giuridica o fisica.

6.1.4 Obbligazioni «EUROFIMA»

75

Considerato che la società EUROFIMA ha il domicilio a Basilea, le obbligazioni che essa emette sono documenti svizzeri, sui quali, nel mercato secondario, va calcolata una tassa di negoziazione dell'1,5 o/oo (0.75 o/oo per ogni controparte).

Giusta l'articolo 1 numero 3 del protocollo aggiuntivo alla convenzione relativa alla costituzione dell'EUROFIMA, i prestiti di EUROFIMA emessi all'estero sono trattati, per quel che riguarda l'imposta preventiva, come prestiti emessi da debitori stranieri.

Per le obbligazioni dell'EUROFIMA i cui interessi sono esonerati dall'imposta preventiva si applica l'articolo 14 capoverso 1 lettera h LTB (cfr. nota marginale 74).

6.1.5 Titoli del mercato monetario

76

Il commercio di titoli del mercato monetario svizzeri e stranieri, indipendentemente dalla valuta, è esentato dalla tassa di negoziazione (cfr. nota marginale 16).

6.2 Determinazione dell'obbligo fiscale nel mercato secondario

77

Ogni negoziatore di titoli che partecipa alla stipulazione di un negozio deve in primo luogo determinare:

- quali, fra le sue controparti, si sono annunciate in qualità di negoziatori di titoli registrati o di investitori esentati;
- se egli stesso è contraente o semplice mediatore;
- se, nella sua qualità di negoziatore professionale, compera o vende per il suo stock commerciale;
- il domicilio delle parti contraenti (svizzere o straniere) in caso di acquisto o vendita o mediazione di obbligazioni straniere.

In presenza di una transazione imponibile, il negoziatore di titoli deve la metà della tassa,

- se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore svizzero di titoli o investitore esentato.

78

- se è contraente: per se stesso (eccezione stock commerciale) e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

6.2.1 Operazioni per proprio conto

Il negoziatore di titoli deve dichiarare nel suo registro le seguenti tasse:

a) in un'operazione per proprio conto (senza stock commerciale)b) in un'operazione per il

proprio stock commerciale

documenti svizzeri	obbligazioni straniere (tutte le valute)	quote di investimenti collettivi di capitale e azioni estere
1/2	1/2	1/2
0	0	0

e per le seguenti controparti

negoziatori svizzeri di titoli	0	0	0
banche e agenti di cambio stranieri	0	0	0
clienti svizzeri	1/2	1/2	1/2
investimenti collettivi di capitale svizzeri	0	0	0
clienti stranieri	1/2	0	1/2
investitori stranieri esentati	0	0	0

6.2.2 Mediazioni 81


Il negoziatore di titoli deve dichiarare nel suo registro le seguenti tasse:

quando agisce quale mediatore per	documenti svizzeri	obbligazioni straniere (tutte le valute)	quote di investimenti collettivi di capitale e azioni estere
a) tra			
un negoziantore svizzero di titoli	0	0	0
е			
un altro negoziatore svizzero di titoli	0	0	0
una banca o un agente di borsa straniero	0	0	0
un cliente svizzero	1/2	1/2	1/2
un investimento collettivo di capitale svizzero	0	0	0
un cliente straniero	1/2	0	1/2
un investitore straniero esentato	0	0	0
b) tra			
una banca o un agente di borsa straniero	0	0	0
е			
un'altra banca o un altro agente di borsa straniero	0	0	0
un cliente svizzero	1/2	1/2	1/2
un investimento collettivo di capitale svizzero	0	0	0
un cliente straniero	1/2	0	1/2
un investitore straniero esentato	0	0	0

quando agisce quale mediatore per	documenti svizzeri	obbligazioni straniere (tutte le valute)	quote di investimenti collettivi di capitale e azioni estere
c) tra			
un cliente svizzero	1/2	1/2	1/2
е			,
un altro cliente svizzero	1/2	1/2	1/2
un investimento collettivo di capitale svizzero	0	0	0
un cliente straniero	1/2	0	1/2
un investitore straniero esentato	0	0	0
d) tra			
un cliente straniero	1/2	0	1/2
e			
un altro cliente straniero	1/2	0	1/2
un investitore straniero esentato	0	0	0

Le transazioni illustrate alle note marginali 80 e 81 includono la maggior parte delle transazioni possibili. Altre transazioni particolari possibili non sono comunque escluse. Quest'ultime devono essere eventualmente valutate separatamente in quanto non possono essere definite.

Esempio di mediazione di titoli svizzeri tra due clienti con diversi negoziatori di titoli registrati: 82



In questo caso è dovuta

- dalla banca svizzera 1: 1/2 tassa per il cliente (venditore) 🛽

- dalla banca svizzera 2: 0 tassa quale mediatore tra la banca svizzera 1 e l'altro negoziatore di titoli

- dall'altro negoziatore di titoli: 1/2 tassa per il cliente (compratore) 🖟

Quando diversi negoziatori di titoli intervengono in una transazione di titoli, unicamente il primo e l'ultimo devono versare la tassa, ciascuno per il contraente che rappresenta o per se stesso.

1 per gli investitori esentati questa mezza tassa decade

In occasione di un **trasferimento dallo stock commerciale** ad un altro stock e viceversa: **83** 1/2 tassa (cfr. nota marginale 62).

7 Documenti assimilabili a obbligazioni e a titoli del mercato monetario

Se i mutui consorziali, i prestiti nella forma di riconoscimenti di debito, gli effetti cambiari, i crediti contabili e le sottopartecipazioni servono a raccogliere collettivamente capitale o alla consolidazione di rapporti di debito, questi sono da considerare, per la tassa di bollo, come

obbligazioni di prestito e obbligazioni di cassa o titoli del mercato monetario (cfr. nota marginale 15).

7.1 Titoli del mercato monetario

85

Per ciò che riguarda l'assoggettamento dei titoli del mercato monetario vi rimandiamo alle note marginali 16 e 76.

7.2 Sottopartecipazioni a crediti

86

Se un prestito è rifinanziato tramite la cessione di crediti parziali, il cedente crea delle obbligazioni o dei titoli a loro equiparati (cfr. note marginali 15 e 16) non appena il numero dei crediti parziali raggiunge un livello che provoca, presso il debitore del credito stesso, l'obbligo fiscale.

Si ha una sottopartecipazione quando il titolare (svizzero o straniero) di un credito proveniente da un mutuo cede delle parti di questo mutuo ad uno o a più investitori. Il modo in cui la sottopartecipazione viene realizzata non ha importanza. È pure irrilevante se la sottopartecipazione è stata costituita già al momento del collocamento iniziale oppure soltanto più tardi.

Va rilevato che una notifica al debitore non sopprime l'esistenza di una sottopartecipazione.

Bisogna tener presente che, nei casi di sottopartecipazioni imponibili, queste devono sempre essere attribuite al debitore secondo il contratto di credito. Di conseguenza, i documenti relativi a delle sottopartecipazioni emesse da uno svizzero, ma riguardanti un debitore estero, sono assoggettati all'aliquota relativa ai titoli esteri. Per contro, le sottopartecipazioni create da uno straniero sono imposte con le aliquote applicate ai titoli svizzeri se il debitore è svizzero.

Ai fini della tassa di negoziazione il "pooling" di fondi fiduciari non crea delle sottopartecipazioni imponibili.

8 Negozi speciali

8.1 Operazioni soggette a condizione e operazioni a termine

87

8.1.1 Nozione generale

In caso di conclusione di un'operazione soggetta a condizione o connessa con un diritto d'opzione, l'eventuale credito fiscale nasce al momento dell'adempimento del negozio.

8.1.2 Opzioni (warrants) / futures / prodotti derivati

88

Di regola, l'emissione e il commercio di derivati semplici sono esentati dalla tassa di negoziazione. Per quanto riguarda i prodotti strutturati, deve essere determinato se si tratta di documenti imponibili. I dati per l'apprezzamento sono contenuti nella circolare n. 15 del 7 febbraio 2007. Quale mezzo ausiliario supplementare può servire anche lo "schema" pubblicato allo stesso indirizzo internet di questa circolare o la classificazione di un fornitore di dati riconosciuto secondo la nota marginale 10.

Il mercato secondario con certificati di emittenti svizzeri su panieri o indici azionari a gestione attiva, nonché di certificati su panieri di investimenti collettivi di capitale secondo le cifre 1 e 3 dell'allegato III della circolare n. 15 del 7 febbraio 2007 non soggiace alla tassa di negoziazione.

89

L'esercizio dell'opzione può comportare il pagamento di una tassa di negoziazione se viene acquistato un documento imponibile. L'imposizione è regolata nel seguente modo:

90

a) acquisto di un titolo proveniente dall'emissione:

b) acquisto di un titolo proveniente dal mercato secondario:

91

l'esercizio dell'opzione equivale ad una transazione del mercato primario; la tassa di negoziazione è dovuta soltanto se i documenti imponibili acquistati sono assoggettati al momento dell'emissione.

92

l'esercizio dell'opzione equivale ad una transazione di borsa. La tassa si calcola sul prezzo fissato al momento dell'esercizio dell'opzione (in particolare per i Reverse convertibles; cfr. nota marginale 106); se il prezzo non è stato fissato inizialmente, è determinante il valore venale del titolo al momento dell'esercizio. In occasione dell'esercizio d'opzioni particolari (ad esempio Low Exercice Price Option / Zero-Strikeprice-Option), la tassa di negoziazione si calcola sul valore venale dei titoli acquistati al momento dell'esercizio dell'opzione.

93

c) Se nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati, dei titoli svizzeri o esteri sono ripresi o forniti da una borsa che agisce in qualità di controparte, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade (art. 19 cpv. 1 LTB).

Esempio: il negoziatore di titoli che esercita delle opzioni presso l'Eurex non deve detrarre la tassa per quest'ultima. Tuttavia, la tassa dev'essere dichiarata per il cliente in quanto controparte secondo le disposizioni della presente circolare.

8.1.3 Operazioni a premio

94

Le operazioni a premio non sono imponibili al momento della loro stipulazione. La tassa di negoziazione è dovuta soltanto se i titoli sono effettivamente acquistati (compera) o consegnati (vendita); essa è calcolata sul controvalore convenuto.

8.1.4 Operazione a termine / riporto e deporto / operazioni di pensionamento / operazioni «buy/sell back» in caso di «REPO»

95

Il credito fiscale sorge al momento della stipulazione del negozio giuridico (art. 15 cpv. 1 LTB). In un'operazione a termine (compera/vendita di titoli in liq.) la tassa di negoziazione deve dunque essere dichiarata al momento della stipulazione del negozio e non al momento della sua liquidazione.

Il negoziatore di titoli è considerato mediatore quando negozia titoli in contanti ed a termine lo stesso giorno; non è rilevante se l'operazione a contanti o a termine è conclusa con gli stessi contraenti o con parti diverse.

Fiscalmente l'operazione «buy/sell back» nell'ambito del «repurchase agreement» è considerata come un'operazione a contanti/a termine che soggiace alla tassa di negoziazione.

8.2 Securities Lending and Borrowing

96

Il Securities lending and borrowing non soggiace alla tassa di bollo di negoziazione in quanto non vi è un trasferimento a titolo oneroso di documenti imponibili.

8.3 Operazioni di «REPO» (Repurchase agreement)

97

L'operazione di «REPO» consiste in primo luogo in un'operazione di finanziamento. Dal punto di vista della tassa di negoziazione, si può dunque dedurre che il montante versato a colui che trasmette i titoli risp. il debitore del prestito ("cash taker") equivale all'adempimento del contratto di prestito concordato e non al pagamento del controvalore dei titoli dati in garanzia al mutuante ("cash provider"). Detta operazione non soggiace pertanto alla tassa di bollo di negoziazione.

Questa considerazione è solo valida per le operazioni standard di «REPO» e di Reverse «REPO», mentre non è applicabile alle operazioni «buy/sell back».

8.4 Annullamento dei titoli di partecipazione (Squeeze out)

98

L'assoggettamento alla tassa di negoziazione dipende di principio dall'offerta di ripresa originale.

100

Norma

Fiscalmente la permuta è considerata come un acquisto e una vendita. Le due operazioni soggiacciono alla tassa. Nel caso di permuta vera e propria, dato che il controvalore non è costituito da una somma di denaro, è determinante il valore venale dei documenti scambiati (art. 16 cpv. 2 LTB).

Posizione del negoziatore di titoli in un'operazione di permuta

- a) Il negoziatore di titoli agisce per conto proprio: in quanto contraente, esso deve versare le tasse eventualmente dovute;
- 101 b) Il negoziatore di titoli svizzero agisce per conto di un cliente:
 - se l'offerta relativa alla permuta accorda al cliente un diritto d'opzione, il negoziatore svizzero di titoli è mediatore e deve versare le tasse eventualmente dovute.
 - se non è dato alcun diritto d'opzione, vi è permuta; il negoziatore svizzero di titoli non interviene dunque in modo causale e nessuna tassa di negoziazione è dovuta. Una permuta non è soggetta alla tassa solo quando il cliente non ha nessuna possibilità, attraverso la vendita, la restituzione, ecc., di evitare lo scambio.

8.5.1 Fusioni / scissioni / trasformazioni / sostituzioni di partecipazioni

Nel quadro di ristrutturazioni (fusioni, scissioni, trasformazioni, ecc.) non è dovuta alcuna tassa di negoziazione. Ciononostante, qualora una scissione avesse un'incidenza fiscale in materia d'imposta sull'utile (mancando l'esigenza dell'esercizio) la tassa di bollo è dovuta.

In caso di sostituzioni di partecipazioni, vale il rinvio alla LIFD dell'articolo 14 capoverso 1 lettera i LTB alfine di stabilire se si tratti di sostituzioni di partecipazioni o meno. Successivamente, valgono in questo caso le disposizioni della LTB. Quindi quale base d'imposizione della tassa da una parte vi è da considerare il prezzo d'alienazione pattuito contrattualmente così come dall'altra il montante investito secondo il contratto. L'importo della tassa dipende dalle caratteristiche dei documenti imponibili svizzeri o esteri.

Il ricavo di vendita non utilizzato (come ad esempio il non reinvestimento o la costituzione di un accantonamento invece di un reinvestimento, oppure la sostituzione di una partecipazione ad un valore superiore al prezzo di vendita) è assoggettato alla tassa. Una sostituzione di partecipazioni dovrebbe avvenire, di regola, entro tre anni. La data del contratto d'acquisto può risalire a prima della data del contratto di vendita. Il termine comincia a decorrere a partire dalla prima di queste due date. Anche in questo caso, la LIFD decide se le transazioni sono da considerare quali sostituzioni di partecipazioni. Le fattispecie esonerate dalla tassa di negoziazione possono essere fatte valere al massimo solo fino all'entrata in vigore della Legge federale sulla fusione, ossia fino al 1° luglio 2004. Una costituzione o un aumento di capitale è da considerare come una sostituzione di partecipazioni. È esonerato dalla tassa il commercio nel suo insieme – cioè anche la controparte. Se la controparte è essa stessa negoziatrice di titoli, deve poter provare,

102

qualora desideri far valere un esonero dalla tassa, che ha concluso un negozio con una controparte che ha effettuato una sostituzione di partecipazioni. Finchè non c'è nessuna prova di una sostituzione di partecipazioni, la tassa è dovuta e deve essere versata entro la scadenza prevista. In caso contrario si effettua un rimborso o la compensazione con le tasse da versare (senza interessi di ritardo).

Per informazioni più dettagliate vi rimandiamo alla circ. n. 5 del 1°giugno 2004 «Ristrutturazioni».

8.6 Conversioni 104

All'atto della conversione di obbligazioni e di notes convertibili in diritti di partecipazione (azioni, buoni di partecipazione ecc.), bisogna distinguere fra:

- a) la restituzione di obbligazioni risp. di notes,
- b) l'acquisto di diritti di partecipazione, e
- c) l'eventuale vendita dei titoli acquistati.
- per a) La restituzione dell'obbligazione al debitore non soggiace alla tassa se è effettuata in 105 vista della loro estinzione (art. 14 cpv. 1 lett. e LTB);
- per b) L'acquisto di diritti di partecipazione (azioni, buoni di partecipazione ecc.) provenienti 106 dall'emissione è esente dalla tassa di negoziazione (art. 14 cpv. 1 lett. a + f LTB). Se però i titoli comperati non provengono dall'emissione, la tassa di negoziazione è dovuta.

L'assegnazione risp. la consegna di documenti imponibili provenienti da prodotti finanziari strutturati (ad es. Reverse convertibles) soggiace alla tassa di negoziazione; in questo caso l'ammontare della remunerazione viene determinato dallo «strike-price» risp. dal «cap-niveau» (prezzo di acquisto fissato al momento dell'emissione).

per c) L'eventuale vendita di titoli acquistati mediante conversione deve essere trattata come

un'operazione di borsa.

Il negoziatore svizzero di titoli che agisce per proprio conto è *mediatore* se vende i titoli provenienti da una conversione lo stesso giorno. In questo caso non deve, per se stesso, alcuna tassa.

8.7 Collocamento di azioni («going-public»)

Il collocamento di azioni svizzere nel quadro di un'IPO soggiace alla tassa di negoziazione per i titoli esistenti e alla tassa d'emissione per i nuovi titoli emessi.

Per contro, il collocamento di azioni estere nell'ambito di un'IPO soggiace di regola alla tassa di negoziazione al momento dell'attribuzione ai clienti dato che la distinzione tra i titoli emessi e i titoli esistenti spesso non è possibile (cfr. nota marginale 64).

107

108

8.8 Riscatto di obbligazioni proprie, di titoli di partecipazione e di quote di investimenti collettivi di capitale

110

Se il riscatto dei titoli è effettuato in vista della loro estinzione e viene trattato come tale, il negozio non soggiace alla tassa. Un conteggio di rimborso dev'essere stabilito per il cliente.

8.9 Dividendi in azioni, azioni gratuite, dividendi in natura

111

Senza trasferimento a titolo oneroso, la tassa di negoziazione decade in caso di:

- attribuzione di azioni gratuite,
- dividendi in azioni (se tuttavia si può scegliere tra delle azioni e delle indennità in contanti e le azioni non provengono da un'emissione, si è in presenza di una transazione imponibile),
- dividendi in natura.

8.10 Reinvestimenti di distribuzioni di investimenti collettivi di capitale

112

Il reinvestimento di quote di investimenti collettivi di capitale stranieri è assoggettato alla tassa di negoziazione (cfr. note marginali 66 - 68).

9 Diversi

9.1 Negozi fiduciari

- a) Il trasferimento di documenti imponibili dal fiduciante al fiduciario ai fini della sola gerenza **113** non è soggetto alla tassa, in quanto non esiste controvalore. Il trasferimento di documenti dal fiduciario al fiduciante, in occasione dello scioglimento del mandato, è pure un'operazione esentata dalla tassa di negoziazione.
- b) Se nell'ambito di un mandato di gestione fiduciaria, il fiduciario acquista nella sua veste di negoziatore di titoli documenti da una terza persona a suo nome ma per conto del fiduciante, deve essere considerato mediatore che deve dichiarare le tasse dovute. Lo stesso vale per le vendite per conto del fiduciante.

9.2 Consegna dietro pagamento

115

114

La tassa di negoziazione è dovuta dal negoziatore di titoli soltanto se egli è intervenuto in modo causale nella stipulazione del negozio, sia in qualità di mediatore, sia in qualità di contraente.

9.3 Storni

9.3.1 Storni riconosciuti (correzioni)

116

Gli storni resi necessari in seguito ad errori di conteggio o di trasmissione non sono soggetti ad una nuova tassa di bollo.

9.3.2 Storni non riconosciuti

117

La nascita del credito fiscale è disciplinata dall'articolo 15 LTB. Giusta questa norma, essa sorge generalmente al momento della stipulazione del negozio imponibile. Questa regola è valida sia per le operazioni a contanti che per quelle a termine. Una volta conclusa la transazione, la tassa di negoziazione è dovuta e l'eventuale annullamento del negozio non comporta la soppressione della tassa, ma fa sorgere un secondo credito fiscale.